



DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL MADE IN ITALY

Art. 12

Misure di semplificazione per la filiera della nautica

All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20». Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 27 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy
Estremi	Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Titolo	II — Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali
Capo	II — Misure settoriali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-organiche-per-la-valorizzazione-la-promozione-e-la/art-12-misure-di-semplificazione-per-la-filiera-della-nautica>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it